



COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
(Provincia di Avellino)

Viale Municipio n. 4 83030
Telefono 0825-952053 Fax 0825-961361
comune.prata@tin.it - comune.prata@cert.irpinianet.eu
C.F - P.IVA 00207480641

Prot. n. 212 **del 10.01.2022**

ORDINANZA SINDACALE n.68 del 10.01.2022

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "E.COCCHIA – C.A. DALLA CHIESA" .

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle disposizioni delle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Campania riguardanti misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Visto il D.L. n. n. 221 del 24.12.2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario fino al 31.03.2022;

Considerato che costantemente lo scrivente verifica l'andamento dei contagi sul territorio comunale gravato nelle ultime settimane e soprattutto negli ultimi giorni da un numero crescente di casi positivi, circostanza acclarata dalle comunicazioni trasmesse dall'ASL e dalla piattaforma e/o portale ufficiale della Regione Campania in dotazione. A ciò si aggiunga il dato di nuovi tamponi positivi e di alcuni tamponi non ancora ufficializzati dall'ASL, in attesa di essere processati, riferiti a nuclei familiari con minori in età scolare nonché un numero consistente, negli ultimi giorni, di contatti stretti di casi confermati COVID, di cui alcuni contatti anche di età scolare individuati dalle procedure sanitarie di indagine epidemiologica in gestione dell'ASL;

Considerato che la campagna di vaccinazione per la popolazione under 12 è in corso e non ha ancora completato le operazioni di copertura totale attraverso la somministrazione della prima dose di vaccino, nonché non è stato ancora completato il ciclo per la restante popolazione mediante la somministrazione del booster;

Considerato che attualmente sul territorio comunale, in queste ultime settimane, vi è un incremento consistente di numero di cittadini positivi al COVID-19 ed un quadro epidemiologico tale da non consentire lo svolgimento del servizio di refezione scolastica in assoluta sicurezza;

Ravvisata la necessità di adottare ogni misura utile a contrastare l'avanzata dell'epidemia anche sospendendo temporaneamente l'erogazione del servizio mensa nelle scuole presenti sul territorio comunale, stante l'eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del virus e delle sue varianti nella popolazione scolastica, oltre al rischio della relativa diffusione del virus nella Comunità come già avvenuto in precedenza;

Tenuto conto che, in particolare, la variante Omicron che dilaga in tutto il territorio nazionale presenta il più elevato grado di trasmissibilità del virus e che ha una maggiore propagazione fra i bambini in età scolare;

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla sospensione per la durata di almeno 15 giorni del servizio di refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale,

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, Giunta Regionale della Campania Il Presidente in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta

allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Visto lo Statuto e i Regolamenti;

ORDINA

la sospensione immediata del servizio di refezione scolastica per la durata di 15 giorni nel plesso scolastico **SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO "E.COCCHIA – C.A. DALLA CHIESA "**, con sede in Viale Municipio di questo Comune, salvo diverse determinazioni legate a sopravvenute disposizioni governative/regionali ed al mutamento della situazione epidemiologica locale.

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme tutte le misure già adottate nonché tutte le disposizioni e direttive emanate dalle competenti Autorità Statali e regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, recanti la disciplina sulla "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" e "Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica”;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale;
- che la stessa sia trasmessa :
 - Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "E Cocchia – C.A. Dalla Chiesa"
 - Alla Ditta GLM RISTORAZIONE SRL
 - All'ASL di Avellino;
 - Al sig. Prefetto di Avellino;
 - AL Comando Stazione Carabinieri di Pratola Serra;
 - Alla Regione Campania servizio Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 1\04/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro il termine di 120 giorni, ai sensi del DPR n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, 10 gennaio 2022

IL SINDACO

f.to Dott. Bruno Francesco Petruzziello